

Citta' metropolitana di Torino

**Variante alla concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dalle sorgenti Orsiera in Comune di Chiomonte assentita al Comune di Chiomonte**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4227 del 11/7/2023:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

1) di assentire al Comune di Chiomonte – C.F 86501290018/P. IVA 01933150011- con sede legale in Chiomonte Via Vescovado 1 la variante alla concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti Orsiera in Comune di Chiomonte in misura di litri/sec massimi 20 e medi 18 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 695,82 la potenza nominale media di 122,87 kW, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 10/7/2023 rep. n. 83, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo all'utilizzo potabile intestato a SMAT;

4) stante la variante sostanziale di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino”.

(...omissis...)"

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Trattandosi di una derivazione ad uso plurimo, potabile ed idrolettrico per cui l'uso potabile è in capo a SMAT è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, aggiornamento di una convenzione esistente. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di corso può costituire motivo di decadenza della concessione. Dal momento che l'opera di presa è la medesima e la restituzione avviene nella rete acquedottistica, i quantitativi derivabili ad uso energetico sono comunque subordinati all'utilizzo potabile. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione potabile dalle sorgenti a seguito di rinnovo della concessione a SMAT, revisione per effetto della applicazione del Deflusso ecologico o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa il 10% della portata istantanea senza indennizzo alcuno, provvedendo se del caso ad adeguare le opere entro i termini stabiliti dal Regolamento Regionale 14/R del 27 dicembre 2021.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

(... omissis ...)"